

Legge regionale 29 luglio 1999, n.42

**Ulteriori interventi straordinari di spesa per l'anno 1999 a sostegno dello sviluppo regionale.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. la presente legge disciplina interventi straordinari di spesa conseguenti ad ulteriori fabbisogni connessi ad esigenze di sviluppo regionale nell'economia, nelle infrastrutture, nella cultura.

2. Al finanziamento degli interventi, secondo le autorizzazioni di spesa di cui ai successivi articoli, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme a tal fine accantonate nei fondi globali del bilancio di previsione 1999.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

ARTICOLO 2

(Interventi di qualificazione dell'offerta turistica)

1. Per la realizzazione degli interventi di qualificazione dell'offerta turistica, previsti dai programmi sperimentali di area "Versilia", "Montecatini Terme - Val di Nievole" e "Le Terre di Pier della Francesca" di cui all'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1996 n. 84 (Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva), e' autorizzato un finanziamento regionale a favore delle Provincie di Lucca, Pistoia e Arezzo nella misura, rispettivamente, di L. 800.000.000, L. 500.000.000 e L. 200.000.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono disposti ad integrazione e con le procedure di cui al Piano di indirizzo degli interventi per la qualificazione dell'offerta turistica e delle conseguenti direttive d'attuazione di cui agli articoli 3 e 4 della LR 86/94.

ARTICOLO 3

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese)

1. Sono disposti i seguenti interventi a favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori I.S.T.A.T. DB17 (imprese tessili), DB18 (imprese di abbigliamento), DC19 (imprese conciarie, calzaturiere e di pelletteria), DJ27.41 (imprese

orafe), DN36.22 (imprese di gioielleria):

- a) rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a prorata scadenza concesse dalle banche a titolo di consolidamento dei debiti a breve non autoliquidantisi;
- b) concessione di contributi agli investimenti per l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica;
- c) investimenti di innovazione tecnologica volti a favorire progetti per la ricerca tecnologica e per l'introduzione nei cicli produttivi di tecnologie e sistemi di gestione innovativi;
- d) iniziative di promozione sui mercati esteri.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) L. 1.000.000.000, in conto futuro aumento del capitale sociale di FIDI Toscana S.p.a, deliberato dall'assemblea straordinaria della societa' in data 19 maggio 1999, al fine di consentire alla societa' medesima il rilascio delle garanzie di cui al comma 1 lett. a);
- b) L. 1.000.000.000 a rifinanziamento degli interventi previsti dal capo VI della legge regionale 7 febbraio 1996, n. 11 (Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1996), per la concessione dei contributi di cui al comma 1 lett. b), con riserva di tale importo alle imprese indicate al comma 1;
- c) L. 500.000.000 a rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 14 aprile 1997 n. 28 (Disciplina delle attivita' di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo) per le iniziative di promozione di cui al comma 1 lett. d).

3. La somma di L. 1.000.000.000, autorizzata all'art. 6 comma 2 della legge di assestamento del bilancio preventivo dell'anno 1999, e' riservata per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lett. c).

#### ARTICOLO 4

(Partecipazione al capitale sociale della Srl "Centro affari e convegni Arezzo")

1. La Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 10.000 quote del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per un valore complessivo di lire 1.000.000.000 della S.r.l "Centro affari e convegni Arezzo" con sede in Arezzo, al fine di aumentare la quota di partecipazione della Regione Toscana in detta societa', a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci.

## ARTICOLO 5

(Interventi di qualificazione delle strutture agroalimentari)

1. In relazione al programma operativo di attuazione del Reg. C.E. n. 951/97 per il periodo 1994/1999, come previsto dalla deliberazione CIPE in data 19 maggio 1999, e' autorizzata la spesa di L. 11.000.000.000 per il finanziamento delle domande gia' presentate e dichiarate ammissibili, ma non ricomprese nei finanziamenti comunitari assegnati.

## ARTICOLO 6

(Progetto biennale promozionale "Verde 2000" societa' "Toscana Piante e Fiori")

1. E' autorizzato il cofinanziamento regionale del progetto biennale promozionale "Verde 2000" attuato dalla SRL "Toscana Piante e Fiori", ai sensi del Reg. C.E. n. 2275/1996, nella misura massima del 20% dell'importo globale del progetto al netto di eventuali altri contributi regionali per le medesime attivita'.

2. Agli oneri di spesa per il primo anno di attivita', quantificati in Lire 600.000.000, si fa fronte con lo stanziamento iscritto con la presente legge al cap. 24250 del bilancio dell'anno 1999.

3. Alla determinazione degli oneri di spesa per il secondo anno di attivita' si provvede con la legge di bilancio per l'anno 2000..

4. La liquidazione della spesa di cui al comma 2 e' subordinata all'erogazione del contributo comunitario e viene effettuata secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari di attuazione del Reg. C.E. 2275/96 a seguito della presentazione della documentazione giustificativa.

## CAPO III

### INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

## ARTICOLO 7

(Partecipazione azionaria alla S.E.A.M. SpA Aeroporto di Grosseto)

1. Ai fini dell'acquisto di partecipazione azionaria alla S.E.A.M. SpA, societa' a partecipazione maggioritaria pubblica che gestisce l'aeroporto di Grosseto, e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per la sottoscrizione di n. 50.000 azioni al valore nominale di L. 10.000 ciascuna, subordinatamente alle modificazioni dello statuto sociale necessarie a garantire il rispetto dell'art. 59 dello Statuto della Regione.

## ARTICOLO 8

(Aumento partecipazione azionaria alla Interporto della Toscana Centrale SpA)

1. Ai fini dell'acquisto di ulteriori azioni della Interporto della Toscana Centrale SpA e' autorizzata la spesa di L. 526.437.200 per l'acquisto di n. 1.316.093 azioni al valore nominale di L. 400 ciascuna, oltre l'interesse del 4,9% annuo da corrispondere a Fidi Toscana SpA sull'anticipo dei tre decimi delle predette azioni gia' sottoscritte dalla Fidi medesima.

#### CAPO IV

#### INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE

##### ARTICOLO 9

(Infrastrutture del sistema bibliotecario regionale)

1. E' autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000 per interventi straordinari per le infrastrutture del sistema bibliotecario regionale, per il suo potenziamento e per lo sviluppo delle reti locali da erogarsi alle Province sulla base della popolazione residente.

##### ARTICOLO 10

(Progetto di iniziativa regionale "Porto Franco")

1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 300.000.000 per la realizzazione del progetto di iniziativa regionale "Porto Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture", approvato ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1995 n. 14.

##### ARTICOLO 11

(Progetto di iniziativa regionale "Il teatro per la ricerca e le nuove generazioni")

1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 100.000.000 per la realizzazione del progetto di iniziativa regionale "Il teatro per la ricerca e le nuove generazioni approvato ai sensi della LR 14/95.

#### CAPO V

#### INTERVENTI DIVERSI

##### ARTICOLO 12

(Messa in sicurezza degli immobili e degli impianti dell'ARPAT)

1. E' autorizzato un contributo all'ARPAT di L. 2.000.000.000 per interventi straordinari di completamento, adeguamento e messa in sicurezza degli immobili e degli impianti dell'Agenzia.

2. L'importo di cui al comma 1 e' erogato con decreto dirigenziale al momento della comunicazione da parte dell'Agenzia dell'aggiudicazione dei lavori e delle forniture fino alla

concorrenza dell'importo suddetto.

3. L'ARPAT, in sede di presentazione del conto consuntivo, da' atto dell'utilizzo del finanziamento di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 13

(Costituzione di una societa' di diritto belga da parte di FIDI Toscana SpA)

1. Al fine di consentire a FIDI Toscana SpA, di costituire una societa' di diritto belga per lo svolgimento della propria attivita' in Bruxelles con riferimento alle finalita' previste dallo statuto sociale, e' corrisposta una somma di L. 200.000.000 in conto futuro aumento di capitale sociale di FIDI Toscana medesima deliberato dall'assemblea straordinaria della societa' in data 19 maggio 1999.

#### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### ARTICOLO 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa, derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge, si provvede mediante la seguente variazione allo stato previsionale della spesa del bilancio del corrente esercizio per analoghi importi di competenza e di cassa:

In diminuzione

cap. 50000

Fondo globale finanziamento spese  
adempimento di funzioni normali (spese  
correnti - artt. 38 - 87 LR 6.5.77 n. 28) L. 400.000.000

cap. 50060

Fondo globale finanziamento spese ulteriori  
programmi di sviluppo (spese di  
investimento - artt. 38 - 87 LR 6.5.77 n.  
28) L. 19.026.437.200

cap. 36202

Fidi Toscana spa Fondo di rotazione per  
agevolare  
la concessione di anticipazioni  
finanziarie alle cooperative di lavoro  
(art. 19 LR 7.2.96 n. 11) L. 500.000.000  
In aumento

cap. 36750

Programma annuale di promozione economica  
relativamente alle risorse dell'artigianato

e dell'industria (LR 14.4.97 n. 287 art. 5) L. 500.000.000

In aumento con modifica declaratoria

cap. 26060

Fidi Toscana Spa contributi c/interessi a favore di PMI manifatturiere edili ed estrattive nonche' a societa' di trasporto merci su strada anche sotto forma di cooperative (art. 27 LR 11/96, art. 2 LR 67/98 e art. 3, punti b) e c), LR 29.7.99.

N. 42 L. 1.000.000.000

In aumento di nuova istituzione

cap. 02260

Fidi Toscana Spa - spese in conto futuri aumenti di capitale sociale (art. 3, comma 2, e art. 13 LR n. 42/99)

L. 1.200.000.000

cap. 36195

Centro affari e convegni di Arezzo - aumento del capitale sociale (art. 4 - LR n. 42/99)

L. 1.000.000.000

cap. 20530

Interventi di qualificazione delle strutture agroalimentari - Reg.- CE n. 951/97 programma operativo 1994/99 - (Art. 5 - LR n. 42/99)

L. 11.000.000.000

cap. 24250

Cofinanziamento progetto biennale "Verde 2000" Reg. CE n. 2275/96 (art. 6 - LR n. 42/99)

L. 600.000.000

cap. 34060

S.E.A.M. Spa - acquisto partecipazione azionaria (Art. 7 - LR n. 42/99)

L. 500.000.000

cap. 32020

Interporto della Toscana Centrale Spa - acquisto partecipazione azionaria (art. 8 - LR n. 42/99)

L. 526.437.200

cap. 16392

Spese per interventi alle infrastrutture del sistema bibliotecario regionale (art. 9 - LR n. 42/99)

L. 1.200.000.000

cap. 16393

Progetto di iniziativa regionale "Porto,

Franco" (art. 10 - LR n. 42/99) L. 300.000.000

cap. 16394

Progetto di iniziativa regionale "Il teatro  
per la ricerca e le nuove generazioni"  
(art. 11 - LR n. 42/99) L. 100.000.000

cap. 02410

Contributo straordinario all'ARPAT per  
interventi di completamento, adeguamento e  
messa in sicurezza degli immobili ed  
impianti dell'Agenzia (art. 12 - LR n.  
42/99) L. 2.000.000.000

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 38480 con legge di assestamento e II variazione al bilancio di previsione dell'anno 1999.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 1 punto c), si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 26060 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

4. Agli interessi passivi di cui all'art. 8 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 50080 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

## ARTICOLO 15

(Ulteriori disposizioni)

1. L'erogazione dei contributi straordinari previsti agli artt. n. 2 e 9 e' soggetta alle disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 1997 n. 22.

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento dei provvedimenti di spesa per il periodo 1999-2001) e' abrogato.